



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2017

Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legge elettorale rappresenta una legge costituzionalmente necessaria, poiché, come più volte ricordato dalla Consulta, gli organi costituzionali non possono essere esposti, neppure provvisoriamente, alla eventualità della paralisi di funzionamento. Coerentemente a tale prescrizione, i giudici costituzionali hanno affermato che all'esito delle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, le quali hanno rispettivamente dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge n. 270 del 2005 («Legge Calderoli») e della legge n. 52 del 2015 («Legge Renzi-Berlusconi»), le leggi elettorali attualmente in vigore per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono comunque suscettibili di immediata applicazione in quanto si può procedere alle elezioni con le restanti normative. Senonché, le predette leggi risultano parzialmente difformi tra loro. Fatto, questo, che potrebbe determinare non pochi problemi di coerenza una volta svolte le elezioni politiche. Esse necessiterebbero almeno di un intervento di omogeneizzazione e di armonizzazione da parte del legislatore, al fine di favorire, come asserito dalla stessa Corte, «la formazione di maggioranze parlamentari omogenee» (sentenza n. 35 del 2017). Occorre aggiungere, che si tratta della seconda volta in pochi anni che il Parlamento è chiamato a fare i conti con una declaratoria di incostituzionalità su una legge elettorale. Il fatto che i partiti abbiano impropriamente delegato le scelte relative alla più politica delle leggi a un organo di garanzia costituzionale segnala un preoccupante arretramento dell'intero sistema politico.

Il presente disegno di legge delinea pertanto un nuovo sistema elettorale che ha

l'ambizione di superare l'inerzia della discussione parlamentare e di porre rimedio alle difformità esistenti tra le attuali leggi. Esso tiene conto della più recente giurisprudenza costituzionale in materia, allo scopo di garantire un più convincente equilibrio tra esigenze di rappresentanza ed esigenze di stabilità. La soluzione proposta risulta semplice e comprensibile a tutti i cittadini. L'intelligibilità dovrebbe infatti rappresentare un requisito prioritario di ogni legge elettorale.

Il disegno di legge trae ispirazione dalla prima legge che ha disciplinato l'elezione del Senato della Repubblica, vale a dire la legge 6 febbraio 1948, n. 29. Tale legge suddiviseva il territorio di ogni regione in tanti collegi uninominali quanti senatori erano ad essa assegnati. Peraltro, ciascun candidato doveva collegarsi ad altri candidati nei collegi uninominali della stessa regione. In prima istanza, risultavano eletti quei candidati che, nel rispettivo collegio, avessero ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti. Senonché, considerata la difficoltà a raggiungere un *quorum* così elevato, nella quasi totalità dei collegi, ove nessun candidato aveva raggiunto il numero dei suffragi necessari per l'attribuzione diretta del seggio, si applicava un sistema di tipo proporzionale. La base di calcolo per il riparto proporzionale dei seggi era costituita dalla cifra elettorale conseguita da ogni gruppo di candidati di eguale colore politico all'interno della regione, ovvero sia la somma dei voti riportati dai singoli candidati collegatisi fra di loro entro i confini della circoscrizione regionale.

Come sostenuto dal professor Luciani, la legge 6 febbraio 1948, n. 29, attesa la straordinaria altezza del richiamato *quorum*, finiva per realizzare un sistema elettorale dalla «vocazione assai poco maggioritaria», rendendo il carattere uninominale del sistema «più apparente che reale». Tuttavia, l'intuizione più o meno consapevole del legislatore del 1948 di far convivere una logica autenticamente maggioritaria con una logica autenticamente proporzionale potrebbe essere recuperata ove fosse individuato un *quorum* più ragionevole.

Per questi motivi, la presente iniziativa legislativa, fissando il *quorum* al 40 per cento, rende concretamente contendibile l'attribuzione diretta del seggio. Al contempo, però, l'individuazione della predetta soglia farà operare il meccanismo maggioritario soltanto nel caso in cui nell'elettorato di un determinato collegio sia concretamente riscontrabile un orientamento politico prevalente. Qui sta forse il pregio più importante del citato meccanismo, poiché consentirà ai cittadini di determinare il funzionamento stesso del sistema elettorale. Infatti, se gli elettori di un collegio manifesteranno una forte propensione verso il candidato di un partito, l'assegnazione maggioritaria non pregiudicherà la rappresentanza. Certo, in questo caso i voti destinati ai candidati che non giungono primi non assumono alcun peso, ma l'infedele rappresentazione delle scelte politiche del corpo elettorale appare tollerabile alla luce del fatto che l'eventualità opposta si può sempre realizzare in un altro collegio a favore di un candidato collegato a un differente gruppo politico. Viceversa, se gli elettori di altri collegi della medesima circoscrizione elettorale manifesteranno opzioni politiche più eterogenee, la ripartizione proporzionale dei rispettivi seggi garantirà una maggiore aderenza alla loro volontà politica. Infine, il sistema dà luogo ad una fitta trama di collegi uninominali, i quali faranno emergere in ogni caso il profilo individuale dei candidati.

Un sistema elettorale è chiamato, d'altronde, a stabilire i termini del rapporto tra corpo elettorale e organi della rappresentanza. Sicché, quantunque esso debba porsi l'obiettivo di favorire la formazione di una maggioranza parlamentare stabile, ciò non vuol dire che possano essere stravolte ad ogni costo le scelte operate dagli elettori, facendo venir meno la fiducia tra elettori e rappresentanti. Dal primato dell'elettore discendono soltanto vantaggi per l'efficacia del sistema elettorale e grazie ad esso si superano tanti dilemmi e controversie che animano da anni il dibattito politico in argomento.

Da questo punto di vista, un sistema elettorale di questo tipo pone le basi per un apprezzabile equilibrio tra la rappresentanza politica e l'incentivo alla formazione di una maggioranza parlamentare. Attraverso il richiamato meccanismo di traduzione di voti in seggi, i partiti più forti, non solo quello più forte, possono ottenere qualche seggio in più nei territori dove sono maggiormente radicati. Peraltro, se la soglia del 40 per cento costituisce un obiettivo concretamente realizzabile nei singoli collegi, per converso rappresenta una meta quasi impossibile da raggiungere a livello nazionale.

Ebbene, il presente disegno di legge modifica sia il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia il testo unico recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Esso introduce regole e principi comuni che sono sinteticamente illustrati nell'articolo 1 del disegno di legge:

1. il territorio di ciascuna circoscrizione è ripartito in tanti collegi uninominali quanti sono i deputati o i senatori da assegnare nella circoscrizione. I collegi debbono presentare dimensioni in termini di popolazione tra loro equivalenti, così come prescritto da-

gli articoli 4 e 5. Ad ogni forza politica corrisponde un gruppo di candidati contraddistinto dal medesimo contrassegno, il quale presenta in ciascun collegio uninominale un proprio candidato identificato come tale sulla scheda. All'elettore spetta un solo voto mediante il quale scegliere il proprio candidato e conseguentemente il partito cui questi aderisce. Il collegio uninominale consentirà di recuperare un rapporto più diretto tra cittadini ed eletto, non solo al momento del voto, ma anche durante il corso della legislatura. In tal modo, si conferisce forza e autonomia ai parlamentari, giacché il legame con gli elettori vivifica la libertà del mandato e la rappresentanza dell'intera comunità nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 67 della Costituzione. Pertanto, vengono abbandonate strade percorse in passato senza apprezzabili successi. Si pensi ad esempio alle preferenze o alle cosiddette liste bloccate, le quali hanno rispettivamente favorito lo sviluppo di fenomeni corruttivi e ampliato la distanza tra cittadini e partiti politici;

2. la regola di elezione è sostanzialmente la medesima per entrambe le Camere. È eletto direttamente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, purché tale numero di voti sia maggiore o uguale al 40 per cento dei votanti nel collegio. Qualora nel singolo collegio nessun candidato abbia raggiunto il predetto *quorum*, si procede all'assegnazione del seggio con metodo proporzionale: nell'ambito di ogni circoscrizione, l'assegnazione dei seggi da coprire avviene mediante riparto proporzionale tra i gruppi di candidati collegati, sulla base delle cifre elettorali conseguite da ognuno di essi. La singola cifra elettorale è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del medesimo gruppo, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta l'elezione diretta. In altre parole, i candidati del collegio in cui non sia stata raggiunta la soglia del 40 per cento concorrono all'elezione secondo il criterio del mi-

glior risultato ottenuto, nell'ambito di una graduatoria decrescente che afferisce al gruppo di appartenenza;

3. il sistema si articola in un turno unico, non fissa artificiosi premi di maggioranza, né esplicite soglie di accesso per la partecipazione al riparto proporzionale dei seggi. Spetterà alla competizione elettorale determinare questi parametri in modo flessibile. Se i partiti più grandi saranno in grado di conquistare la fiducia di larga parte degli elettori, allora saranno posti nelle condizioni di aggiudicarsi direttamente un numero considerevole di seggi. Sicché, maggiore sarà il numero di seggi assegnati in prima istanza e maggiore sarà il numero di voti necessari per accedere al sistema del riparto proporzionale. Se invece i partiti più grandi mostreranno affanno nel canalizzare il consenso, la composizione del Parlamento registrerà la complessità di vedute presenti nell'elettorato;

4. viene superata la contrapposizione tra lista e coalizione, poiché il sistema in parola favorisce processi politici aggregativi. L'assenza di coalizioni di liste come offerta elettorale e metodo di calcolo per l'attribuzione dei seggi, unitamente all'individuazione di una ragionevole soglia per l'attribuzione diretta dei seggi, consentono alle singole formazioni politiche di concorrere singolarmente. Tuttavia, la combinazione dei predetti elementi incentiva i partiti a scegliere candidati comuni a livello circoscrizionale, in quanto agevola il raggiungimento del citato *quorum*;

5. viene garantita la rappresentanza di genere per mezzo di una norma promozionale della presenza femminile. Infatti, a pena di nullità delle candidature, ogni gruppo non può oltrepassare il 60 per cento di candidati del medesimo sesso all'interno di ogni circoscrizione. Alla sanzione della nullità dell'elezione soggiace inoltre il candidato che accetta la candidatura in più di un collegio.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, la proposta che segue ripropone le 26 circoscrizioni definite dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, «Legge Mattarella»). Il sistema elettorale per la Camera è disciplinato dall'articolo 2 della presente iniziativa legislativa. In particolare, la ripartizione proporzionale dei seggi per i quali non è intervenuta la proclamazione diretta è effettuata in sede nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei resti più alti.

L'articolo 3 del seguente disegno di legge regola invece il sistema elettorale per l'elezione dei senatori. La maggior parte degli aspetti del sistema elettorale proposto per il Senato sono del tutto analoghi a quelli pro-

posti per la Camera. Senonché, occorre segnalare che in virtù dell'articolo 57 della Costituzione, il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Sicché, in questo caso, la quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale è ripartita nell'ambito di ciascuna regione.

Gli articoli 4 e 5 del presente disegno di legge recano, rispettivamente, una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e una delega per la determinazione dei collegi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica. L'articolo 6 reca infine l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 6 maggio 2015, n. 52.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e delle altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:

a) alla Camera dei deputati le candidature sono presentate in 26 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 617 collegi uninominali, fatti salvi il collegio della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e i 12 collegi della circoscrizione Estero, per le quali sono previste disposizioni particolari;

b) al Senato della Repubblica ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale. In ogni circoscrizione sono costituiti tanti collegi uninominali quanti sono i seggi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione;

c) ogni gruppo di candidati collegatisi è contraddistinto dal medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio ovvero può essere collegato a gruppi con diversi contrassegni;

d) ogni gruppo di candidati garantisce l'equilibrio della rappresentanza di genere. A pena di nullità delle candidature del singolo gruppo, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascun gruppo non

può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso;

e) il territorio di ciascuna circoscrizione è ripartito in tanti collegi uninominali quanti sono i deputati o i senatori da assegnare nella circoscrizione. È proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, purché tale numero di voti validi non sia inferiore al 40 per cento dei votanti. Qualora nel singolo collegio nessun candidato abbia raggiunto un numero di voti validi pari ad almeno il 40 per cento dei votanti, si procede all'assegnazione del seggio secondo la seguente modalità: nell'ambito di ogni circoscrizione, l'assegnazione dei seggi da coprire avviene in ragione proporzionale mediante il riparto tra gruppi di candidati. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del medesimo gruppo, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta l'anzidetta proclamazione;

f) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale in favore di candidati in collegi uninominali, collegati fra loro in

gruppi concorrenti nelle circoscrizioni e nel collegio unico nazionale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ciascuna circoscrizione è ripartita in tanti collegi uninominali quanti sono i deputati da assegnare alla predetta circoscrizione. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi ai singoli candidati è effettuata dall'Ufficio centrale circoscrizionale, a norma dell'articolo 77; l'assegnazione dei seggi ai gruppi di candidati nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83».

2. All'articolo 2, il comma 1-*bis* è abrogato .

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 del presente articolo è determinato il numero di collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1».

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato, da esprimere su un'unica scheda recante il nominativo di ciascun candidato e il contrassegno cui ognuno

di essi è collegato ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-*bis*. Il voto espresso tracciando un segno sul nominativo del candidato prescelto è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato. Parimenti, il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene, è un voto espresso anche in favore del singolo candidato nel collegio uninominale».

5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

6. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «comune capoluogo della regione» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo della circoscrizione».

7. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinomiali» sono sostituite dalle seguenti: «candidature nei collegi uninomiali» e le parole: «le liste medesime nei singoli collegi plurinomiali» dalle seguenti: «i candidati nei collegi uninomiali»;

b) al comma 2, la parola: «liste» è sostituita dalla seguente: «candidature».

8. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinomiali» sono sostituite dalle seguenti: «, del gruppo di candidati nei collegi uninomiali».

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinomiali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi» sono sostituite

dalle seguenti: «della candidatura nel collegio uninominale deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio»;

b) al comma 2, le parole: «della lista» sono sostituite dalle seguenti: «della candidatura» e le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature»;

c) i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i singoli candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità più prossima, e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17 incaricato di effettuare il deposito del gruppo di candidature a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati indica le candidature presentate in ciascuno dei collegi uninominali della circoscrizione, il contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno che identifica tali candidature, la corrispondente denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che le presenta e il riferimento alla dichiarazione di accettazione del collegamento resa da ciascun candidato.

3-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché il gruppo di candidati al quale il singolo candidato si collega per i fini di cui agli articoli 77 e 83. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve inoltre conte-

nere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

3-ter. A pena di nullità delle candidature del singolo gruppo, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascun gruppo di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore».

10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* I candidati collegati in gruppo sono contraddistinti dal medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere collegato a gruppi con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse, o accettare la contestuale candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

11. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «Le candidature nei collegi uninominali» e le parole: «del capoluogo della regione» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nella tabella A allegata al presente testo unico»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Insieme alle candidature nei collegi uninominali e alla dichiarazione di presentazione dei gruppi dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature medesime, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali firmata dal prescritto numero di elettori. Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la di-

chiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18-*bis*»;

c) al terzo comma, le parole: «Tale dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione di presentazione delle candidature» e le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;

d) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura nel collegio uninominale nelle cui liste è iscritto»;

e) il settimo comma è abrogato;

f) all'ottavo comma, le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo di candidati».

12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «liste di candidati nei collegi plurinomiali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «candidature presentate nei collegi uninominali, della dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati»;

b) le parole: «a ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascun gruppo di candidati».

13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: «liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «candidature nei collegi uninominali e della dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati»;

2) ai numeri 1) e 2), la parola: «liste» è sostituita dalle seguenti: «candidature nei collegi uninominali e le dichiarazioni di presentazione dei gruppi di candidati»;

3) al numero 3), le parole: «se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «se le candidature nei collegi uninominali e le dichiarazioni di presentazione dei gruppi di candidati» e le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine sono soppresse;

4) il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) cancella le candidature nei collegi uninominali che difettano della prescritta accettazione»;

5) al numero 5), le parole: «dalle liste i nomi dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature di coloro»;

6) al numero 6), le parole: «compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «già presentatisi in altro collegio uninominale»;

7) il numero 6-*bis*) è sostituito dal seguente:

«6-*bis*) ricusa la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati in cui il numero di candidati di uno dei due sessi supera il numero massimo stabilito dal comma 3-*ter* dell'articolo 18-*bis* e dichiara non valide le relative candidature nei collegi uninominali»;

8) il numero 6-*ter*) è sostituito dal seguente:

«6-*ter*) ricusa la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati in cui il numero di candidature nei collegi uninominali della circoscrizione è inferiore al numero stabilito dal comma 3 dell'articolo 18-*bis* e dichiara non valide le relative candidature nei collegi uninominali»;

b) al secondo comma, le parole: «ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascun gruppo di candidati» e le parole: «e delle modificazioni da questo apportate alla lista» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «delle liste contestate o modificate» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nei col-

legi uninominali e di ciascun gruppo di candidati».

14. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: «delegati di lista» sono sostituite dalle seguenti: «delegati dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati»;

b) al secondo comma, le parole: «le decisioni di eliminazione di liste o di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «le decisioni di eliminazione di candidati o di gruppi di candidati».

15. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal predetto sorteggio»;

b) al numero 3), le parole: «delegati di lista» sono sostituite dalle seguenti: «delegati dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati»;

c) al numero 4), le parole: «le liste ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le denominazioni dei rispettivi gruppi di candidati»;

d) ai numeri 4) e 5), le parole: «di regione» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

e) al numero 5), le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali».

minali», le parole: «di esse» sono sostituite dalle seguenti: «di essi» e la parola: «plurinominali» è sostituita dalla seguente: «uninominali».

16. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «due rappresentanti della lista» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o del rispettivo gruppo di candidati»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nel collegio uninominale e dei gruppi di candidati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e della dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e dei gruppi di candidati provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e della dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati».

17. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «rappresentante di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante di ogni gruppo di candidati».

18. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono

sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nel collegio uninominale»;

b) al numero 6), le parole: «rappresentanti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e dei gruppi di candidati».

19. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate dalle seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tutte le liste regolarmente presentate» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i candidati regolarmente presentati»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulle schede l'ordine dei candidati e dei relativi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato»;

c) il comma 2-*bis* è abrogato.

20. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «i rappresentanti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «i rappresentanti dei candidati nel collegio e dei gruppi di candidati».

21. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e dei gruppi di candidati»;

b) al secondo comma, le parole: «di liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale o dei gruppi di candidati».

22. All'articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361

del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e dei gruppi di candidati»;

b) al settimo comma, le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi».

23. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al secondo periodo, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati e dei gruppi di candidati» e la parola: «plurinominale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «uninominale».

24. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale» e le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati e dei gruppi di candidati».

25. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul nominativo del candidato prescelto, sul relativo contrassegno o sul rettangolo che li contiene. L'elettore deve infine piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».

26. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. Il voto espresso validamente per il candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale e un voto per il gruppo di candidati cui egli è collegato qualora non sia avvenuta la procla-

mazione secondo quanto stabilito dal numero 2) dell'articolo 77».

27. L'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«Art. 59-*bis*. - 1. Il voto è valido anche se espresso in più di una delle modalità indicate al secondo comma dell'articolo 58. Sono vietati altri segni o indicazioni. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al predetto articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».

28. All'articolo 64, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati e dei gruppi di candidati».

29. All'articolo 67, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati e dei gruppi di candidati».

30. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato dal presidente estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il nominativo del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto e il contrassegno del gruppo di candidati che lo contraddistingue. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato»;

b) al comma 3-*bis* le parole: «i voti di lista e i voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «i voti espressi».

31. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «il voto si intende riferito» sono inserite le seguenti: «al candidato e».

32. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «di lista e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «per i candidati»;

b) al secondo comma, le parole: «per le singole liste e» sono soppresse.

33. All'articolo 72, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e dei rappresentanti dei gruppi di candidati».

34. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e dei rappresentanti dei gruppi di candidati».

35. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e dai rappresentanti dei gruppi di candidati».

36. All'articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e dai rappresentanti dei gruppi di candidati».

37. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal

candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;

2) proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che il predetto numero non sia inferiore al 40 per cento dei votanti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più giovane di età. A parità di quest'ultima si procede con sorteggio. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato eletto e dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, per mezzo dei sindaci, la portino a conoscenza del pubblico. Infine, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del deputato eletto all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo del verbale;

3) determina il totale dei voti validi per ciascun collegio uninominale per i quali non è avvenuta la predetta proclamazione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutti i candidati. Successivamente, determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio, che si ottiene moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi del numero 2), e dividendo tale prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio;

4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio dei candidati del medesimo gruppo, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione ai sensi del numero 2). Successivamente, determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutti i gruppi di candidati;

5) determina la graduatoria circoscrizionale decrescente per ciascun gruppo di candidati sulla base delle cifre elettorali indivi-

duali dei candidati di cui al numero 3). A parità di cifre individuali, precede il candidato del collegio che ha la maggiore cifra elettorale di collegio;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale e conformemente ai risultati accertati, i candidati eletti ai sensi del numero 2), la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi della circoscrizione, secondo quanto stabilito al numero 4)».

38. All'articolo 79, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e dei gruppi di candidati».

39. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e dei gruppi di candidati».

40. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - *I.* Per l'attribuzione dei seggi non assegnati secondo quanto stabilito dall'articolo 77, numero 2), l'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale per ciascun gruppo di candidati. La predetta cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno. Successivamente, determina il totale nazionale dei voti validi. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascun gruppo di candidati;

2) procede al riparto dei seggi tra i gruppi di candidati in base alla cifra eletto-

rale nazionale di ciascuno di essi. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascun gruppo di candidati per il numero dei seggi ancora da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede con il sorteggio;

3) procede poi alla distribuzione dei seggi assegnati ai gruppi di candidati tra le singole circoscrizioni. A tale fine, per ciascun gruppo, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione al gruppo medesimo. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, ai gruppi che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede con il sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente il gruppo di candidati, ovvero i gruppi di candidati, ai quali è stato attribuito il numero di seggi ad essi assegnato a seguito delle operazioni di cui al presente numero. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi asse-

gnati in tutte le circoscrizioni a ciascun gruppo di candidati corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 2). In caso negativo, individua i gruppi di candidati cui non è risultato assegnato il numero di seggi di cui al numero 2) e procede alle seguenti operazioni, iniziando dal gruppo di candidati che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più gruppi, da quello che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con gli altri gruppi, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti al gruppo nelle circoscrizioni nelle quali esso li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre i gruppi che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali gruppi. Qualora nella medesima circoscrizione due o più gruppi di candidati abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è assegnato al gruppo con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quello con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano gruppi deficitari con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per lo stesso gruppo eccedentario, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e assegnarlo a un gruppo deficitario, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di candidati eccedentario vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali esso li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo deficitario

sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale è redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

41. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

42. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 83, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun gruppo di candidati, proclama eletti, sino a concorrenza del numero di seggi cui il gruppo ha diritto, i candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali determinata ai sensi dell'articolo 77, numero 5).

2. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 1, residuino seggi da assegnare a un gruppo di candidati, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione nella quale il gruppo di candidati cui assegnare il seggio abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1 procedendo nella graduatoria decrescente delle cifre individuali dei candidati di tale gruppo.

3. Nella determinazione di cui al comma 2, l'Ufficio centrale nazionale, in caso di parità della parte decimale del quoziente, procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, affinché, per mezzo dei sindaci, la portino a conoscenza del pubblico».

43. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

44. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che segue nella graduatoria delle cifre individuali del medesimo gruppo di candidati.

2. Nel caso in cui un gruppo di candidati abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda a elezione suppletiva. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. L'elezione suppletiva è indetta entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il

Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

6. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda a elezione suppletiva le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione dell'elezione suppletiva».

45. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni seguenti:

1) alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste spetta un solo deputato;

2) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non sono computati dall'Ufficio centrale nazionale ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni;

3) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

4) i partiti o i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 14 presentano candidati, a essi collegati, nel collegio uninominale. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 18-bis;

5) la dichiarazione di candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

6) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 31. Il voto in favore del candidato nel collegio uninominale è espresso con le modalità di cui all'articolo 58, secondo comma».

46. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera b), le parole: «ciascuna lista e, correlativamente, i voti di» sono soppresse;

b) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, comma 1, numero 6), nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con l'indicazione del gruppo di candidati cui è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato e il totale dei voti validi nella circoscrizione»;

c) al terzo comma, le parole da: «, anche se non collegato» fino alla fine sono soppresse.

47. Gli articoli 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

48. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

49. All'articolo 104, sesto comma, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e i rappresentanti dei gruppi di candidati».

50. All'articolo 112, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio e i rappresentanti dei gruppi di candidati».

51. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 alla presente legge.

52. Le tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-*bis* e A-*ter* di cui all'allegato 2 alla presente legge.

Art. 3.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 il territorio di ciascuna regione, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è ripartito in tanti collegi uninominali, quanti sono i seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'elezione dei senatori spettanti alle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni del titolo VII».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali in un unico turno di votazione in favore di candidati in collegi uninominali, collegati fra loro in gruppi di candidati concorrenti nella regione. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'unica scheda recante il nominativo di ciascun candidato e il contrassegno cui ognuno di essi è collegato»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'assegnazione dei seggi è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi degli articoli 16 e 17. Il seggio è attribuito al candidato che nel collegio uninominale ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, non inferiore al 40 per cento dei votanti. Qualora nel singolo collegio nessun candidato abbia raggiunto il predetto numero di voti, nell'ambito di ogni circoscrizione, l'assegnazione dei seggi da coprire avviene in ragione proporzionale mediante il riparto tra gruppi di candidati. I seggi sono attribuiti ai candidati, sino a concorrenza del numero spettante a ciascun

gruppo, in base alla graduatoria decrescente delle cifre individuali di ciascun candidato».

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - *I.* Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente».

4. La rubrica del titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Degli uffici elettorali regionali e dell'ufficio elettorale centrale nazionale».

5. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo le parole: «presso il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e».

6. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I.* La dichiarazione di presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione indica il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui il candidato è contraddistinto, nonché il gruppo di candidati al quale egli si collega ai fini dell'articolo 16, lettera *d*). Per ciascun candidato la dichiarazione deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità più prossima, e non superiore al numero dei collegi della regione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la

candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. A pena di nullità delle candidature del singolo gruppo, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascun gruppo di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione della candidatura nel collegio uninominale deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà»;

c) al comma 3:

1) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

2) al quarto periodo, la parola: «liste» è sostituita dalla seguente: «candidature»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La documentazione relativa ai gruppi di candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione»;

e) il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Le dichiarazioni di presentazione delle candidature e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza, fermo restando

quanto disposto specificamente dal presente articolo, delle norme di cui agli articoli 18-bis, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

7. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati»;

b) al comma 5, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati»;

c) al comma 6, le parole: «di liste o di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di candidature nei collegi uninominali o di gruppi di candidati».

8. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati, il numero d'ordine da assegnare ai singoli candidati in competizione nei collegi uninominali e ai relativi contrassegni. I nominativi dei candidati e i contrassegni di ciascun gruppo di candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti del relativo collegio secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni dei candidati nel collegio, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con l'elenco dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite dal Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello allegato al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutti i candidati regolarmente presentati. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno identificativo del gruppo di candidati con accanto, sulla destra, il cognome e il nome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni dei gruppi di candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui alla lettera a) del comma 1».

9. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «dei rappresentanti delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei rappresentanti dei gruppi di candidati».

10. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «delle liste» sono soppresse e le parole: «elettori della circoscrizione regionale» sono

sostituite con le seguenti: «elettori del collegio».

11. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul nominativo del candidato prescelto, sul relativo contrassegno o sul rettangolo che li contiene.

2. Sono vietati altri segni o indicazioni. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

3. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione

4. Il voto espresso tracciando un segno sul nominativo del candidato prescelto è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato. Parimenti, il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene, è un voto espresso anche in favore del singolo candidato nel collegio uninominale. Il voto è valido anche se espresso in più di una delle predette modalità, salvo quanto stabilito dal comma 2».

12. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) per ogni collegio uninominale, determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei

voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;

b) per ogni collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che il predetto numero non sia inferiore al 40 per cento dei votanti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più giovane di età. A parità di quest'ultima, si procede con il sorteggio. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. Infine, l'ufficio elettorale regionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo del verbale;

c) per ogni collegio uninominale per i quali non è avvenuta la proclamazione, determina il totale dei voti validi. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutti i candidati. Successivamente, determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio, moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi della lettera *b)*, e dividendo tale prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio dei candidati del medesimo gruppo, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione ai sensi della lettera *b)*. Successivamente, determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di candidati;

e) per ciascun gruppo di candidati, determina la graduatoria circoscrizionale decre-

scente sulla base delle cifre individuali dei candidati di cui alla lettera *c*). A parità di cifre individuali, precede il candidato del collegio che ha la maggiore cifra elettorale di collegio;

f) in conformità ai risultati accertati, comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i candidati eletti ai sensi della lettera *b*), la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi della regione secondo quanto stabilito alla lettera *d*)».

13. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *I*. L'ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale per ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno. Successivamente, determina il totale nazionale dei voti validi. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascun gruppo di candidati;

b) procede, per ciascuna regione, al riparto dei seggi tra i gruppi di candidati in base alla cifra elettorale regionale di ciascuno di essi. A tale fine divide il totale regionale delle cifre elettorali di ciascun gruppo di candidati per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali

queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede con il sorteggio.

2. Al termine delle operazioni predette, l'ufficio elettorale centrale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali il numero dei seggi da assegnare ai gruppi di candidati nella rispettiva regione.

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale nazionale è redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

14. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*bis*. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 17, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'ufficio elettorale centrale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale e, successivamente, alla proclamazione degli eletti. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti per ciascun gruppo di candidati, sino a concorrenza del numero di seggi cui il gruppo ha diritto, i candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e)».

15. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato non eletto che segue nella gra-

duatoria delle cifre individuali del medesimo gruppo di candidati»;

b) il comma 2 è abrogato.

16. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale e dell'ufficio elettorale centrale nazionale».

17. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 3 alla presente legge.

Art. 4.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera dei Deputati)

1. il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali. Essi debbono avere un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, devono comprendere al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana, istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati dalla presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione coincide con il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione;

c) nella composizione delle alternative possibili, i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e *b)* devono trovare applicazione nella determinazione del numero e dell'estensione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati in modo che essi, aggregati in numero di due o più, concorrano a comporre interamente il territorio di uno dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica. Il rispetto di tale principio è ottenuto contenendo nel numero e nella misura minori possibili le deroghe all'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere all'inizio di ogni legislatura, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci professori ordinari in materie attinenti ai compiti

che la Commissione è chiamata a svolgere. Dopo ogni censimento generale e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi elettorali, secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano circa le indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Laddove lo schema di decreto si discosti dalle proposte della Commissione, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. In ogni caso, il parere delle Camere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contestualmente alla pubblicazione del medesimo decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi assegnati.

Art. 5.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione per l'elezione del Senato della Re-

pubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio. I collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, per l'elezione dei consigli provinciali. I collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, devono comprendere al loro interno più collegi. In questo caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorire l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri diretti vi indicati dal presente comma. A tale scopo, le predette minoranze devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli Venezia Giulia è modificata ai sensi del presente articolo;

c) compatibilmente con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma, la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi uninominali compresi nella regione.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate da una Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Dopo ogni censimento generale e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi elettorali, secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano circa le indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Laddove lo schema di decreto si discosti dalle proposte della Commissione, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. In ogni caso, il parere delle Camere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contestualmente alla pubblicazione del medesimo decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi assegnati.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1 e 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono abrogati.

ALLEGATO 1
(articolo 2, comma 51)

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI CAMERA DEI DEPUTATI
E RELATIVE SEDI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

	Circoscrizione	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2	Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3	Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e della Brianza)	Milano
4	Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5	Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6	Trentino-Alto Adige	Trento
7	Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8	Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia-Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16	Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17	Abruzzo	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20	Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento

	Circoscrizione	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro
24	Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25	Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26	Sardegna	Cagliari

».

ALLEGATO 2
(articolo 2, comma 52)

«TABELLA A-bis
(v. art. 31 comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
Contrassegno n. 1	Cognome e nome	Contrassegno n. 7	Cognome e nome	Contrassegno n. 13	Cognome e nome		
Contrassegno n. 2	Cognome e nome	Contrassegno n. 8	Cognome e nome	Contrassegno n. 14	Cognome e nome		
Contrassegno n. 3	Cognome e nome	Contrassegno n. 9	Cognome e nome	Contrassegno n. 15	Cognome e nome		
Contrassegno n. 4	Cognome e nome	Contrassegno n. 10	Cognome e nome	Contrassegno n. 16	Cognome e nome		
Contrassegno n. 5	Cognome e nome	Contrassegno n. 11	Cognome e nome	Contrassegno n. 17	Cognome e nome		
Contrassegno n. 6	Cognome e nome	Contrassegno n. 12	Cognome e nome	Contrassegno n. 18	Cognome e nome		

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi per un numero complessivo di 18 liste. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi, facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni. I contrassegni devono essere disposti secondo l'ordine risultato dai sondaggi, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale dall'alto in basso nel rispettivo rettangolo, a sinistra del cognome e nome del candidato che contraddistingue. Le schede devono essere piegate verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA A-ter
(v. art. 31 comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

<p>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI <i>(data della elezione)</i> CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE COLLEGIO UNINOMINALE</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE</p>
---	--------------------------------	--

ALLEGATO 3
(articolo 3, comma 17)

«TABELLA A
(v. art. 11 comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI UNINOMINALI

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
Contrassegno n. 1	Cognome e nome	Contrassegno n. 7	Cognome e nome	Contrassegno n. 13	Cognome e nome		
Contrassegno n. 2	Cognome e nome	Contrassegno n. 8	Cognome e nome	Contrassegno n. 14	Cognome e nome		
Contrassegno n. 3	Cognome e nome	Contrassegno n. 9	Cognome e nome	Contrassegno n. 15	Cognome e nome		
Contrassegno n. 4	Cognome e nome	Contrassegno n. 10	Cognome e nome	Contrassegno n. 16	Cognome e nome		
Contrassegno n. 5	Cognome e nome	Contrassegno n. 11	Cognome e nome	Contrassegno n. 17	Cognome e nome		
Contrassegno n. 6	Cognome e nome	Contrassegno n. 12	Cognome e nome	Contrassegno n. 18	Cognome e nome		

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi per un numero complessivo di 18 liste. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda, nei casi in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi, facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni. I contrassegni devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal sorteggio, procedendo dall'alto in basso e in posizione centrale dall'alto in basso nel rispettivo rettangolo, a sinistra del cognome e nome del candidato che contraddistinguono. Le schede devono essere piegate verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B
(v. art. 11 comma 3)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI UNINOMINALI

<p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del (data della elezione) REGIONE COLLEGIO UNINOMINALE</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLO DELLA SEZIONE</p>
--	--------------------------------	---